

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR
Servizio Transizione energetica e Sviluppo sostenibile

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 comma 1 della L.R. 12/2010, relativa alla variante al PRG PS e PO ai sensi dell'Art. 8 DPR 160/2010 e art. 32 comma 6 della l.r. n. 1/2015 per l'ampliamento dell'impianto di lavorazione del vetro, nel Comune di Castel Ritaldi.

Relazione istruttoria

Il Comune di Castel Ritaldi con nota n. 0236894 del 02/12/2025, ha trasmesso la documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 comma 1 L.R. 12/2010, relativa alla variante al PRG PS e PO ai sensi dell'Art. 8 DPR 160/2010 e art. 32 comma 6 della l.r. n. 1/2015 per l'ampliamento dell'impianto di lavorazione del vetro, nel Comune di Castel Ritaldi.

Descrizione

La variante al PRG oggetto di verifica, prevede la realizzazione di un ampliamento dell'impianto di lavorazione del vetro, della Ditta. Ciri S.r.l. Unipersonale, sita nella zona industriale del Capoluogo. Si prevede:

- la realizzazione di un fabbricato a forma rettangolare, nel rispetto della configurazione geometrica del lotto, in modo che esso si presenti idoneo per le caratteristiche e necessità della produzione;
- l'azienda Ciri si assume l'onere di realizzare la nuova strada da mettere in collegamento con la viabilità esistente;
- l'altezza massima prevista è pari a 7,50 m.

Parte dell'ampliamento richiesto (4.250 mq circa), ricade nel PRG-PS in "Aree di particolare interesse agricolo - zona E2": la restante parte è in ampliamento della zona D del PRG-PO esistente, compresa nella macroarea produttiva, dove attualmente ricade la vetreria Ciri.

Nella relazione tecnica contenuta nella documentazione pervenuta, l'Ufficio Tecnico comunale afferma che, "l'area in ampliamento individuata, pur essendo agricola, è quella più consona per un possibile ampliamento, in quanto contigua alla macroarea esistente e prossima alla attività già in essere della proponente. Si può affermare che il progetto prevede un incremento della macroarea assolutamente minimo, di soli 4.250 mq circa, paragonabile a una semplice riprofilatura. Per questo motivo non è stato ritenuto necessario redigere apposita relazione agronomica.

Con nota n.0240805 del 09/12/2025, il Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS ai sensi dell'art. 12 del Dg. Lgs. 152/2006 e art. 9 comma 1 L.R. 12/2010 la proposta relativa alla variante al PRG PS e PO per l'ampliamento dell'impianto di lavorazione del vetro, nel Comune di Castel Ritaldi.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali: Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Edilizia, Politiche della casa, paesaggio.
- Servizio Rischio sismico, Geologico, Dissesti e attività estrattive.

- Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Valorizzazione aree protette, Bonifica e irrigazione.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle Risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. Umbria n. 2.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra

Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

SEZIONE Efficientamento energetico e qualità dell'aria. Prot. n. 0246411 del 16.12.2025.

“Con riferimento al procedimento in oggetto, si richiedono le precisazioni meglio specificate di seguito. Il piano di classificazione acustica comunale, come anche riportato nella Rapporto Preliminare di VAS, indica che l'area rientra in parte in Classe III e in parte in Classe VI; inoltre, l'area di progetto comprende al suo interno la situazione di contatto tra aree con differenza >5dB(A). Nel Rapporto Preliminare di VAS non sono presentate valutazione di impatto acustico dell'ampliamento dell'attività produttiva sui recettori più vicini, in Classe III, rimandando ad iter successivi ma, contestualmente, viene proposto un ampliamento dell'area in Classe VI, includendo tutta l'area della variante, senza indicare come risolvere la situazione di contatto tra aree con differenza >5dB(A). Infatti, nel Rapporto Preliminare di VAS si riporta che “La Variante proposta, se portata positivamente a termine con il procedimento del SUAP in oggetto, comporterà l'aggiornamento della zonizzazione del vigente Piano di Zonizzazione Acustica, riportando il disegno della variante e assegnando probabilmente all'intera area la Classe VI - aree esclusivamente industriali. Inerentemente a ciò, si rimanda agli studi specialistici che verranno prodotti nel proseguo dell'iter.” Il Regolamento Regionale n.2/2015 all'art.118 “Contiguità tra zone acustiche” al comma 2 stabilisce che “Ove non sia possibile, per ristrettezza di spazio, inserire zone di classe intermedia, si evidenziano in cartografia, con apposita rappresentazione grafica, le aree di contiguità fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). Dette aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite, ma delimitano una porzione di territorio nella quale devono essere previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito dei piani di risanamento, per contenere gli effetti del rumore. Qualora gli interventi di mitigazione non risultino efficaci, il comune procede ad azioni di rilocalizzazione.” Stante quanto sopra, ai fini dell'approvazione della variante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, si chiedono al Comune di Castel Ritaldi dovuti approfondimenti e chiarimenti su come l'amministrazione comunale, quale titolare della classificazione acustica, intenda agire per adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia (L. 447/95 e decreti applicativi, LR n. 1/2015, RR n. 2/2015)”.

SERVIZIO Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle Risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici. Prot.n. 0247442 del 17.12.2025 *“Con la presente si comunica che la documentazione presentata non consente una piena espressione del Servizio, per cui necessitano le seguenti integrazioni:*

- *Il Richiedente dovrà trasmettere allo scrivente Servizio uno studio idraulico di dettaglio, elaborato sulla base dei recenti studi delle piogge in Umbria (<https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione-piogge-intense/>) che dimostri l'invarianza idraulica per i corsi d'acqua pubblici su cui verranno recapitate le acque superficiali provenienti dall'area in oggetto o l'eventuale necessità di una vasca di laminazione che in tal caso dovrà essere debitamente dimensionata;*

- Per le future opere da realizzare, come parcheggi e marciapiedi, si consiglia l'utilizzo di materiali drenanti al fine di ridurre l'apporto di acqua da smaltire;
- Nel caso di immissioni su corpi idrici superficiali lo studio idraulico precedentemente richiesto, dovrà essere esteso anche al corso d'acqua per la presentazione della richiesta della concessione ai fini idraulici".

SERVIZIO Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Valorizzazione aree protette, Bonifica e irrigazione. Prot.n. 0251057 del 22.12.2025 "Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con PEC Prot. n. 240805-2025; Preso atto che, l'area interessata dal progetto è identificata dalla Rete Ecologica Regionale dell'Umbria (RERU) "Corridoi e pietre di guado: connettività" e "Matrice"; si esprime parere favorevole ai sensi degli artt. 81 e 82 della L.R. n. 1/2015 e della D.G.R. n.2003/2005, a condizione che le schermature e i rinverdimenti vengano realizzati con specie arboree e arbustive autoctone scelte in coerenza con le fitocenosi presenti. In particolare gli individui arborei dovranno essere individuati tra quelli riportati nell'allegato "W" del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001".

AFOR Umbria. Prot. n. 0255110 del 31.12.2025. "Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";
- con Decreto A.U. n°. 7 del 17/01/2025, è stato nominato il sottoscritto quale Dirigente del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali.
- Con Decreto A.U. n. 36 del 06/02/2025 è stato nominato il sottoscritto quale Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle Conferenze dei Servizi convocate dalla Regione Umbria.

Vista l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.;
- È stata analizzata la documentazione presente nel link contenuto nella nota della Regione Umbria di indizione della Conferenza di Servizi in oggetto;

Il processo di VAS riguarda la variante al P.R.G. - PS e PO ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 e art. 32 comma 6 della l.r. n. 1/2015 per l'ampliamento dell'impianto di lavorazione del vetro, nel Comune di Castel Ritaldi;

Considerato che:

- L'area di cui all'oggetto non è sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale;
- L'area è classifica come Agricola al PRG del Comune di Castel Ritaldi e varierà i D1;
- A seguito dell'entrata in vigore delle L.R. 25/2024 art. 5 sono disapplicati gli articoli del Regolamento Regionale n. 07/2002 smi dal 58 al 65 escluso il 60bis, per cui, al momento non si hanno competenze per i movimenti terra;
- Non risulta che verranno interessati alberi Tutelati dalla L.R. 28/01 smi;

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze, sugli aspetti necessari alla emanazione del parere per quanto in esame, che sono normate ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i.,

Si propone di non rilasciare il parere perché, in relazione a quanto sopra, non risultano attribuite dalle leggi regionali alla intestata Agenzia competenze afferenti all'oggetto. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.

L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali ", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA,

Comunica di non rilasciare il parere perché, in relazione a quanto sopra, non risultano attribuite dalle leggi regionali alla intestata Agenzia competenze afferenti all'oggetto. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore".

SERVIZIO Rischio sismico, Geologico, Dissesti e attività estrattive. Prot.n. 0001852 del 08.01.2026 *“Si invia in allegato la valutazione geologica di cui all'oggetto.*

SEZIONE GEOLOGICA

Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate:

- Banche dati geologiche regionali;
- Banca dati della pericolosità sismica locale;
- Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);
- Cartografie AUBAC;
- Cartografie PUT.

Vista la “Relazione Geologica, Geomorfologica Idrogeologica e Sismica”, redatta nel marzo 2024 da Dott. geol. Massimiliano Capitani e la conseguente caratterizzazione geologica:

- acquisizione degli studi e delle cartografie relative alle “Zone suscettibili di amplificazione sismica e instabilità dinamiche locali – Microzonazione sismica di Livello I” tratta dalla Carta Geologica dell'Umbria - Servizio Geologico e Sismico - Sezione 324130 “Castel Ritaldi”, realizzata dalla Regione dell'Umbria;
- acquisizione degli studi geologici-geotematici relativi al “Progetto per l'individuazione delle aree suscettibili di amplificazioni sismiche locali sui territori comunali con alta pericolosità sismica di base – D.G.R. Umbria 199/2003 – Sezione n° 324130 “Castel Ritaldi”, realizzata dalla Regione dell'Umbria;
- acquisizione degli studi geologici-geotematici relativi alla “Carta Geologica del fianco orientale dei Monti Martani – parte della Sezione n° 335040 “Montemartano”, realizzata per conto dell'Università degli Studi di Perugia;
- acquisizione di ulteriori dati bibliografici relativi ad indagini geognostiche-geofisiche effettuate a corredo di precedenti progetti pubblici o privati;
- sopralluogo nell'area oggetto di studio;
- inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico;
- rilevamento geologico-geomorfologico di dettaglio;
- rilevazione di un'eventuale falda acquifera nel sottosuolo;
- revisione di indagini geognostiche-geofisiche eseguite in loco ed in lotti limitrofi;
- analisi dei terreni di fondazione;
- considerazioni tecniche e conclusioni.

Esaminati gli studi di microzonazione sismica inerenti al Comune di Castel Ritaldi.

Considerato che le indagini di microzonazione sismica approvate nonché i contenuti del Piano regolatore generale del Comune di Castel Ritaldi descrivono le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato in quanto hanno tenuto conto di tutti gli studi ed indagini fatte dopo gli eventi sismici del 2016 e delle banche dati geotematiche del Servizio Geologico regionale;

Si ritiene che la proposta di variante al PRG PS e PO ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 e art. 32 comma 6 della l.r. n. 1/2015 per l'ampliamento dell'impianto di lavorazione del vetro, nel Comune di Castel Ritaldi non necessiti di essere sottoposta alla procedura di Assoggettabilità a VAS”.

ARPA Umbria. Prot. n. 0004266 del 12.01.2026. *“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta e le successive integrazioni trasmesse, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all'attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi”.*

PROVINCIA di Perugia. Ufficio territorio e Pianificazione. Prot. n. 0005377 del 13.01.2026.

“Preso atto della documentazione resa disponibile dal Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile della Regione Umbria, pervenuta con protocollo provinciale n. 44630 del 10/12/2025, si riportano di seguito le valutazioni ed il parere di competenza dello scrivente Servizio.

Descrizione intervento

La variante al PRG oggetto di verifica, prevede la realizzazione di un ampliamento dell'impianto di lavorazione del vetro, della Ditta. Ciri S.r.l. Unipersonale, sita nella zona industriale del Capoluogo. Si prevede:

- la realizzazione di un fabbricato a forma rettangolare, nel rispetto della configurazione geometrica del lotto, in modo che esso si presenti idoneo per le caratteristiche e necessità della produzione;
- l'azienda Ciri si assume l'onere di realizzare la nuova strada da mettere in collegamento con la viabilità esistente;
- l'altezza massima prevista è pari a 7,50 m.

Parte dell'ampliamento richiesto (4.250 mq circa), ricade nel PRGps in "Aree di particolare interesse agricolo - zona E2": la restante parte è in ampliamento della zona D del PRGpo esistente, compresa nella macroarea produttiva, dove attualmente ricade la vetreria Ciri.

Nella relazione tecnica contenuta nella documentazione pervenuta, l'Ufficio Tecnico comunale afferma che, "l'area in ampliamento individuata, pur essendo agricola, è quella più consona per un possibile ampliamento, in quanto contigua alla macroarea esistente e prossima alla attività già in essere della proponente. Si può affermare che il progetto prevede un incremento della macroarea assolutamente minimo, di soli 4.250 mq circa, paragonabile a una semplice riprofilatura. Per questo motivo non è stato ritenuto necessario redigere apposita relazione agronomica".

Vincoli presenti nell'area interessata dall'intervento

Dall'analisi della vincolistica e dei sistemi ambientali, si evince che la presente variante ricade nei seguenti ambiti del vigente PTCP:

Variante n.1 - approvata con D.G.P. n.13 del 03.02.2009 - PTCP

- A.E.P. (aree ad alta esposizione panoramica), come da elaborato I.3.1.1.

Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico - art. 32, 33 del PTCP

- n. 67, "Valle Umbra", paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione, direttive di qualificazione.

Sistema insediativo di riferimento

- Policentrismo diffuso.

Considerazioni e relativo parere sulla base della documentazione pervenuta

- Nel Rapporto Preliminare di VAS, redatto dai tecnici della QDS GROUP S.r.l., nel capitolo dedicato agli ambiti agricoli di elevata qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. 228/2001, si evidenzia quanto segue:

"L'area risulta classificata nella sua quasi totalità dal PRG – Parte Strutturale come E2 – Area di particolare interesse agricolo, classificazione richiamata anche dal PUT, che individua il sito quale ambito a prevalente coltura erbacea. Non si segnalano coltivazioni di pregio insistenti sull'area oggetto di intervento. Tuttavia, la superficie di terreno agricolo interessata dalla trasformazione in area insediata risulta contenuta (circa 4.250 mq); pertanto, non si è ritenuto necessario procedere a una valutazione agronomica dedicata."

Lo scrivente, in relazione a quanto sopra affermato e con riferimento all'eventuale necessità di compensazione delle superfici agricole di pregio, pari a circa 4.250 mq da destinare ad area produttiva, considerata l'assenza di una specifica disciplina normativa nelle NTA del Piano comunale, rimanda all'acquisizione del parere degli Enti competenti in materia, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 1/2015 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

Per quanto di competenza, si ritiene opportuno evidenziare che:

- l'area in oggetto di variante, ricade nella UdP n. 67 per la quale il PTCP stabilisce specifiche direttive di qualificazione.

Di seguito si riporta un estratto dell'art. 33 del PTCP, relativo ai predetti indirizzi normativi:

"Gli interventi di trasformazione ammessi devono incrementare la qualità formale e/o ambientale dei luoghi da essi interessati. In tali ambiti le nuove previsioni del P.R.G. dovranno evitare che si realizzi il collegamento di aree già edificate, mentre dovranno essere previste aree libere dall'edificazione aventi finalità paesaggistiche ed ecologiche, nonché corridoi che evitino il collegamento di più aree edificate e che realizzino la connessione di spazi aperti interni alle aree già edificate".

- l'ambito oggetto di ampliamento della presente variante è disciplinato sotto forma di direttive e prescrizioni - all'art. 29 c. 1 lett. g) e c. 4, all'art. 35 c. 6 e all'art. 39 c. 11 della normativa del PTCP modificata con la Variante Tematica n°1 adottata in data 20.03.2007 con atto CP. 26 - in quanto ricadente in "Aree ad Alta Esposizione Panoramica".

Di seguito si riportano alcuni articoli contenuti negli indirizzi normativi per le aree ad alta esposizione panoramica:

• art.29 c. 4. Le Aree ad Alta Esposizione Panoramica, per la loro sensibilità hanno un peso particolare nella gestione paesaggistica e panoramica del territorio provinciale e, come tali, vanno considerate nel processo di pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale.

• art. 35 c. 6. Il PRG recepisce ed integra le Aree ad Alta Esposizione Panoramica di cui all'Atlante del Sistema Ambientale e Paesaggistico del PTCP - Scheda A.7.1. in quanto contesti di primario interesse per la tutela dell'Immagine dell'Umbria ai sensi dell'art. 25 del PUT. In tali contesti, i progetti relativi ad opere di infrastrutturazione e ad interventi ed impianti con ricadute paesaggistiche a livello territoriale, dovranno affrontare il tema della tutela e valorizzazione dell'area interessata evitando di sovrapporre ad essa elementi estranei e tali da confliggere con i caratteri, le dimensioni ed i rapporti che definiscono quell'ambito visivo.

- a seguito dell'analisi di intervisibilità dell'area oggetto di variante, lo scrivente evidenzia che l'ampliamento della vetreria risulta potenzialmente visibile dai nuclei storici del Capoluogo e della località Torregrosso, rispettivamente individuati con codice PTCP 0811 e 0841, nonché dall'infrastruttura della "Torre di San Donato", nel Comune di Montefalco, identificata con codice PTCP 30176, quali emergenze disciplinate dall'art. 35 della normativa provinciale vigente.

Considerato quanto osservato fino ad ora e per quanto riguarda la specifica competenza del vigente PTCP, con riferimento all'assoggettabilità a VAS della variante, si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere prescrittivo.

Pur trattandosi di un modesto ampliamento della superficie agricola, il nuovo capannone insiste su aree classificate come AEP e risulta visibile dalle emergenze storico-architettoniche tutelate dal PTCP.

Pertanto, si ritiene fondamentale prevedere misure di mitigazione paesaggistiche significative, da valutare ed inserire nel progetto definitivo, quali: piantumazioni di tipo arbustivo e arboreo, scelta di colori e materiali consoni al contesto agricolo circostante per quanto riguarda il nuovo fabbricato in ampliamento.

Tali misure hanno l'obiettivo di mitigare l'impatto visivo del nuovo edificio, integrandolo nel paesaggio agricolo e tutelando le emergenze individuate dal PTCP".

AURI Umbria. Prot. n. 0014593 del 26.01.2026. "In data 10/12/2025 veniva acquisita al prot. 11606 della scrivente AURI la comunicazione della Regione Umbria con la quale veniva richiesto il parere di competenza in riferimento alla pratica in oggetto.

Con nota prot. 12230 del 23/12/2025 la documentazione di cui sopra veniva trasmessa alla VUS SpA al fine dell'espressione del proprio parere.

In seguito all'istruttoria tecnica effettuata dal Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA sulla base della documentazione disponibile e trasmessa con nota prot. 154 del 08/01/2026 risulta quanto segue:

- la variante interessa un'area priva di possibili interferenze con i servizi a rete;
- nel caso di nuove utenze idriche e fognarie si rendono necessari approfondimenti da parte del gestore in base ai nuovi fabbisogni;

Ciò premesso, per quanto di competenza: Non si ravvisa alcun impatto significativo del PIANO/PROGRAMMA in oggetto sulle attività e sulle infrastrutture di competenza della scrivente AURI".

SERVIZIO Urbanistica, Edilizia, Politiche della casa, paesaggio. Prot.n. 0045812 del 16.02.2026. "Vista la nota regionale protocollo n. 240805 del 09/12/2025 con la quale il Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile della Regione Umbria ha indetto la Conferenza di servizi semplificata finalizzata ad ottenere le valutazioni e i pareri di competenza per la procedura in oggetto. Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile tramite accesso al link indicato nella nota di convocazione sopra richiamata. Tenuto conto della documentazione integrativa trasmessa con nota protocollo n. 40596 del 11/02/2026. Si trasmette di seguito il parere per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale".

Parere della Sezione Urbanistica

La procedura in oggetto è riferita, per come dichiarato, ad una variante al PRG parte strutturale e parte operativa ai sensi del DPR n. 160/2010 e consiste nella variazione di destinazione di un'area di mq 4.250, classificata come zona "E2 – Aree di particolare interesse agricolo", contigua ad una

zona industriale di Castel Ritaldi. Per tale area è proposta la classificazione a zona produttiva, in ampliamento della zona "D1 – aree produttive di artigianato e industria esistenti", al fine di consentire l'ampliamento dell'attività produttiva esistente che svolge la sua mansione nel settore del vetro, con conseguente aumento dello spazio a disposizione per il posizionamento dei macchinari e nuova assunzione di personale. Viene dichiarato che l'area produttiva del soggetto proponente, con l'ampliamento previsto dalla presente procedura, avrà una superficie territoriale di mq 20.300 e sarà classificata nel PRG PS come zona "D/CVET – tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttivo" e nel PRG PO come zona "D1 – insediamenti produttivi esistenti". L'intera area produttiva sarà caratterizzata dall'edificio esistente e dal nuovo fabbricato che avrà una SUC di 6.928 mq e altezza massima di 7,50 m; sarà inoltre realizzata una nuova strada di collegamento con la viabilità esistente.

In merito alle dotazioni territoriali viene dichiarato che sarà richiesta al Comune la monetizzazione degli standard urbanistici.

Per tutto quanto sopra relazionato la scrivente Sezione, ai fini del perfezionamento della variante urbanistica secondo le procedure previste dall'art. 8 del DPR 160/2010 e dall'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, prescrive quanto segue:

- Per l'ambito oggetto di variante urbanistica il Comune dovrà esprimersi sull'insufficienza o sulla eventuale inadeguatezza delle aree previste dallo strumento urbanistico vigente, come previsto dall'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015. Dovrà inoltre essere acquisito il parere geologico ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001, il parere per gli aspetti igienico – sanitari rilasciato dalla competente ASL, nonché il parere della Provincia di Perugia per gli aspetti paesaggistici previsti dal vigente PTCP.
- Si ricorda che i procedimenti di variante urbanistica approvati ai sensi del DPR 160/2010, sono strettamente correlati al progetto edilizio, e pertanto per gli stessi vige quanto previsto dall'art. 32 commi 6 e 11bis della L.R. 1/2015, e la destinazione urbanistica e la disciplina dell'area devono essere espressamente correlate a tale procedura e non generiche come da presente proposta.
- In merito alla modifica delle aree di particolare interesse agricolo il Comune dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 92 della L.R. 1/2015.
- La monetizzazione delle dotazioni territoriali è disciplinata dall'art. 88 del R.R. 2/2015 e l'intervento proposto dovrà garantire il rispetto di quanto previsto alla Sez. VII, Capo I del medesimo Regolamento, in merito all'edilizia sostenibile, oltre che il rispetto delle distanze dai confini.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

Il progetto in questione prevede l'ampliamento tramite procedimento SUAP dell'attività della Vetreria Ciri S.r.l., con sede legale in Via del lavoro, 23/25 Zona Industriale nel comune di Castel Ritaldi, la ditta opera nel mercato locale, regionale ed extra regionale e svolge la sua mansione nel settore del vetro, specializzandosi nella trasformazione del vetro piano per l'architettura e per l'arredamento. Data la crescita esponenziale dell'attività negli ultimi 5 anni, l'obiettivo della ditta è quello di ampliare le proprie attività imprenditoriali nel settore del vetro, con conseguente aumento dello spazio a disposizione per il posizionamento dei macchinari e nuova assunzione di dipendenti. Non essendo possibile incrementare la produzione unicamente nel sito attualmente autorizzato, è stato necessario individuare un terreno, sempre di proprietà degli intestatari della ditta, che potesse essere oggetto della realizzazione di ampliamento dell'impianto esistente. Gli obiettivi principali del progetto e della variante presentati, sono:

1. ampliare in una nuova area l'attività in essere della Vetreria Ciri S.r.l., con la realizzazione di un fabbricato idoneo per le caratteristiche e necessità della produzione;
2. evitare la frammentazione spaziale tra l'impianto esistente ed il nuovo ampliamento classificando la nuova area all'interno dell'ambito insediato;
3. aumentare l'attività d'impresa con aumento della produzione e conseguentemente incremento del potere occupazionale e dunque di indotto della azienda Vetreria Ciri S.r.l., con ripercussioni positive per il territorio. I principali interventi previsti in fase di progetto sono:
 1. realizzazione di un nuovo fabbricato, nel rispetto della configurazione geometrica del lotto, idoneo per le caratteristiche e le necessità della produzione, di SUC 6.928 mq produttiva e altezza massima 7,50 m;
 2. realizzazione di una strada collegata con la viabilità esistente, già prevista dal PRG PO, ad ovest rispetto al lotto di progetto.

Il nuovo sito di ampliamento, si trova in prossimità della Macroarea n. 5 di Castel Ritaldi, in corrispondenza della Zona Industriale situata vicino all'incrocio tra la strada provinciale n. 451 e la 453. L'area di proprietà della Ditta da un punto di vista catastale occupa il foglio n. 6, le particelle di ampliamento sono le n. 952, 936 e 937, mentre le 922 e 920 sono quelle già insediate dalla vetreria. Per la realizzazione del progetto, si propone l'aggiunta di un'area rurale di circa 4.250 mq di all'ambito urbanizzato della Macroarea di Castel Ritaldi, con conseguente variante del P.R.G. Parte Strutturale del Comune di Castel Ritaldi dalla zona "E2" "Aree di particolare interesse agricolo" al tessuto insediativo della Macroarea urbana n. 5 di Castel Ritaldi. A seguito della variante al PRG-PS del Comune di Castel Ritaldi l'area oggetto del SUAP sarà etichettata interamente come segue:

- Zona "D/CVET"*

- "Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttivo" Il progetto prevede anche l'attuazione della viabilità prevista dal Piano, con la realizzazione ad ovest di una nuova viabilità di accesso all'area.*

L'infrastruttura ricade nelle particelle 916-952. Il verde privato in progetto coinvolge anche la particella 917. La superficie territoriale complessivamente coinvolta nell'intervento consiste quindi in circa 20.300 mq. Il suolo dell'area oggetto di valutazione, posto in corrispondenza della Zona Industriale di Castel Ritaldi, come si evince nella Tavola "Carta geobotanica con principali classi di utilizzazione del suolo" è caratterizzato da campi coltivati ed abbandonati. L'area di progetto ricade in immediata prossimità della zona industriale di Castel Ritaldi e non rientra in contesti di valore storico-culturale, né nel paesaggio agricolo da tutelare, situata a notevole distanza dai limiti delle aree di rilevante pregio naturalistico incluse nella rete Natura 2000.

L'area di intervento non comprende fasce boschive e relative fasce di rispetto, né si trova nelle immediate vicinanze. Inoltre, l'intervento di trasformazione previsto determina un modesto consumo di suolo, senza incremento della frammentazione delle aree di interesse agricolo residue. La realizzazione dell'intervento non è soggetta a preventiva Autorizzazione Paesaggistica in quanto non ricadente in area soggetta a tutela ai sensi dell'art. 142 e art. 136 del Dlgs 42/2004. Tuttavia visto l'ambito naturalistico dell'area, da un punto di vista di sostenibilità paesaggistica e ambientale dell'intervento nelle fasi progettuali successive, sarà molto importante curare l'inserimento paesaggistico dell'intervento. Si raccomanda, pertanto, di contenere al massimo eventuali scavi e rinterri laddove possibile limitandosi solo a quelli che si ritenessero necessari, al fine di non alterare la morfologia del suolo per i nuovi edifici. Per preservare la morfologia e soprattutto la qualità del suolo si raccomanda di accantonare l'eventuale humus superficiale in modo da poterlo riutilizzare per opere verdi e non nei rinterri. Al fine di favorire la funzione dei corridoi ecologici di servizi ecosistemici, andrà salvaguardata e implementata la vegetazione di tipo autoctono posta in sito e andranno inserite ulteriori fasce arboree lungo tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento. In particolar modo in corrispondenza delle abitazioni circostanti, quindi lungo tutto il confine sud ovest, si suggerisce l'inserimento di fasce tampone arboree sempreverdi con effetto filtrante e di schermatura, utilizzando piante autoctone e che vadano ad integrarsi in continuità con la flora locale per un risultato naturale e armonioso. Si dovrà aver cura di disporre sia essenze arboree che arbustive non in modo geometrico e lineare ma in modo naturali forme così da conseguire un effetto di naturalità. Si richiede che l'edificio di progetto si rapporti e si raccordi in modo armonico, per scelta di materiali e cromie, con il contesto paesaggistico rurale e naturale esistente, in modo che il cambiamento non comporti una perdita di valore estetico o funzionale dei luoghi. Sarebbe possibile, ad esempio, l'inserimento di pareti verdi, per alleggerire le masse volumetriche dei prospetti. È auspicabile prevedere, nelle aree comuni e nei parcheggi, l'inserimento di pergolati, per evitare l'effetto isola di calore. Al fine di favorire il corretto deflusso delle acque curare in modo particolare il sistema di drenaggio delle acque e dovrà essere adoperata, laddove possibile, pavimentazione di tipo drenante per tutte le aree comuni e i parcheggi".

Con nota n.0248169 del 18/12/2025, il Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile, ha trasmesso i pareri relativi del "Servizio Rischio idraulico, Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici" e della "Sezione Efficientamento Energetico e qualità dell'aria", nel quale si evidenziano criticità e si chiedono integrazioni al fine di valutare più approfonditamente il progetto in relazione agli impatti acustici e alla necessità di produrre uno

Studio di invarianza idraulica nell'area di intervento. Si rimaneva in attesa dei chiarimenti e delle necessarie integrazioni ai fini del proseguimento del procedimento.

Con nota n. 0027646 del 02/02/2026, il Comune di Castel Ritaldi ha trasmesso la seguente comunicazione.

“PRESO ATTO che con Vs nota pervenuta al protocollo comunale n. 8714 del 18/12/2025 è stato richiesto a questo Comune la trasmissione di integrazioni documentali nell'ambito della Procedura di V.A.S., di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 9, comma 1, della L.R. 12/2010, relativa alla variante al PRG – PS e PO, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 32, comma 6, della L.R. n. 1/2015, finalizzata all'ampliamento dell'impianto di lavorazione del vetro nel Comune di Castel Ritaldi;

CONSIDERATO che parte delle integrazioni richieste (quelle relative agli aspetti idraulici) consistono in elaborati di natura tecnica, di competenza del professionista incaricato della predisposizione della pratica SUAP, il quale sta procedendo all'elaborazione dei dati richiesti;

PRESO ATTO delle integrazioni e specifiche di competenza del Comune in merito al Piano di Classificazione Acustica Comunale,

SI RAPPRESENTA CHE

la situazione di contiguità esiste già nel PRG vigente tra le aree di Classe III e I aree di classe VI; il Comune ne è a conoscenza e l'occasione dell'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica sarà l'occasione per approvare un Piano di Risanamento Acustico.

Nello specifico, in via speditiva, può essere stabilito fin d'ora, con eventuali prescrizioni, una fascia buffer nelle aree di contiguità, dove mettere in atto le misure specifiche con il suddetto piano di risanamento.

Nel merito dell'iniziativa si può fin d'ora affermare che l'attività è effettivamente poco rumorosa (nessuna rimostranza è pervenuta in questi anni); si tratta di una modesta estensione dell'attività già esistente; i turni di lavoro, inoltre, sono solo diurni”.

Con nota n.0040596 del 11.02.2026, il Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire i pareri conseguenti.

A seguito delle integrazioni e chiarimenti presentati è pervenuto il seguente parere:

Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria. Prot. n. 0046555 del 17/02/2026 *“In riferimento alla procedura in oggetto, preso atto della documentazione integrativa ricevuta con nota prot. n. 0027646 del 29.01.2026, la scrivente Sezione, per le materie di propria competenza, non rileva criticità specifiche inerenti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.*

Contestualmente, al fine dell'approvazione della variante, si chiede di prevedere, come indicato dalla normativa (Regolamento Regionale n.2/2015 all'art.118) un'area di contiguità, fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). Tali aree devono avere una larghezza tale da consentire un adeguato decadimento del suono, così da evitare il contatto tra aree che differiscono per oltre una classe acustica. Dette aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite, ma delimitano una porzione di territorio nella quale devono essere previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito dei piani di risanamento, per contenere gli effetti del rumore delle classi acustiche. Tenuto conto che tale situazione è già a conoscenza del Comune (come da nota integrativa di cui sopra), si sollecita ad approvare in modo celere l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica, se ritenuto necessario, e ad approvare il Piano di Risanamento Acustico.

Inoltre, nelle successive fasi di progettazione, finalizzate all'ottenimento dei titoli abilitativi, si raccomanda che si approfondiscano i temi in ordine al rispetto di quanto richiesto:

- *il proponente effettui la Valutazione previsionale di impatto acustico del progetto della nuova opera e del traffico indotto, per valutare i possibili impatti acustici sui recettori presenti nell'area, con particolare attenzione per l'eventuale presenza di siti sensibili, nel rispetto della normativa e della classificazione acustica comunale. In presenza di situazioni critiche dovranno essere attuate azioni di mitigazione;*
- *l'impianto di illuminazione risponda alla disciplina della L.R. n. 20/2005 e al relativo regolamento regionale di attuazione;*
- *il nuovo fabbricato risponda, ove applicabile, a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 199/2021*
- *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”. Il*

dimensionamento e la tipologia di sistemi da fonti rinnovabili dovranno soddisfare quanto stabilito dalla normativa vigente sull'utilizzo delle fonti rinnovabili per nuovi edifici, anche in linea con la strategia regionale, e tenendo conto di quanto previsto dal Piano Regionale Qualità dell'aria (DAL n 286/2022) in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento.

Infine, per gli impatti acustici e in atmosfera nella fase di cantiere si richiama a porre particolare rigore nella messa in atto di tutte le possibili misure di mitigazione, con particolare attenzione ai recettori più vicini”.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 – si evidenzia che:

- il piano non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti piano;
- il piano non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dal piano in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che la proposta di variante non produce impatti significativi nell'ambiente, in quanto si trova in immediata prossimità della zona industriale di Castel Ritaldi e non rientra in contesti di valore storico-culturale, né nel paesaggio agricolo da tutelare, e risulta situata a notevole distanza dai limiti delle aree di rilevante pregio naturalistico incluse nella rete Natura 2000.

L'area di intervento non comprende fasce boschive e relative fasce di rispetto, né si trova nelle immediate vicinanze. L'intervento di trasformazione previsto determina un modesto consumo di suolo, senza incremento della frammentazione delle aree di interesse agricolo residue per cui non è necessario che sia sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che vengano osservate, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti idraulici

- ai fini dell'approvazione della variante il comune dovrà ottenere dal proponente uno studio idraulico di dettaglio, elaborato sulla base dei recenti studi delle piogge in Umbria (<https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione-piogge-intense/>) che dimostri l'invarianza idraulica per i corsi d'acqua pubblici su cui verranno recapitate le acque superficiali provenienti dall'area in oggetto o l'eventuale necessità di una vasca di laminazione che in tal caso dovrà essere debitamente dimensionata;
- Nel caso di immissioni su corpi idrici superficiali lo studio idraulico richiesto, dovrà essere esteso anche al corso d'acqua per la presentazione della richiesta della concessione ai fini idraulici;

Aspetti urbanistici

- Per l'ambito oggetto di variante urbanistica il Comune:
 - dovrà esprimersi sull'insufficienza o sulla eventuale inadeguatezza delle aree previste dallo strumento urbanistico vigente, come previsto dall'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015;

- dovrà inoltre essere acquisito il parere geologico ai sensi dell'art 89 del DPR n. 380/2001;
- il parere per gli aspetti igienico – sanitari rilasciato dalla competente ASL;
- il parere della Provincia di Perugia per gli aspetti paesaggistici previsti dal vigente PTCP;
- Si ricorda che i procedimenti di variante urbanistica approvati ai sensi del DPR 160/2010, sono strettamente correlati al progetto edilizio, e pertanto per gli stessi vige quanto previsto dall'art. 32 commi 6 e 11bis della L.R. 1/2015, e la destinazione urbanistica e la disciplina dell'area devono essere espressamente correlate a tale procedura e non generiche come dalla presente proposta;
- in merito alla modifica delle aree di particolare interesse agricolo il Comune dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 92 della L.R. 1/2015;
- la monetizzazione delle dotazioni territoriali è disciplinata dall'art. 88 del R.R. 2/2015 e l'intervento proposto dovrà garantire il rispetto di quanto previsto alla Sez. VII, Capo I del medesimo Regolamento, in merito all'edilizia sostenibile, oltre che il rispetto delle distanze dai confini;

Aspetti paesaggistici

- visto che la posizione del nuovo capannone insiste su aree classificate come AEP e risulta visibile dalle emergenze storico-architettoniche tutelate dal PTCP si ritiene fondamentale prevedere misure di mitigazione paesaggistiche significative, da valutare ed inserire nel progetto definitivo, quali piantumazioni di tipo arbustivo e arboreo, scelta di colori e materiali consoni al contesto agricolo circostante per quanto riguarda il nuovo fabbricato in ampliamento;
- si raccomanda di contenere al massimo eventuali scavi e rinterri laddove possibile limitandosi solo a quelli che si ritenessero necessari, al fine di non alterare la morfologia del suolo per i nuovi edifici nonché inserire pareti verdi, per alleggerire le masse volumetriche dei prospetti.

Aspetti naturalistici

Al fine di favorire la funzione dei corridoi ecologici di servizi ecosistemici, si dovrà:

- salvaguardare e implementare la vegetazione di tipo autoctono posta in sito;
- inserire ulteriori fasce arboree lungo tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento;
- in corrispondenza delle abitazioni circostanti, lungo tutto il confine sud ovest, inserire fasce tampone arboree sempreverdi con effetto filtrante e di schermatura;
- realizzare le schermature e i rinverdimenti dovranno essere con specie arboree e arbustive autoctone scelte in coerenza con le fitocenosi presenti. Gli individui arborei dovranno essere individuati tra quelli riportati nell'allegato "W" del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001;
- aver cura di disporre sia essenze arboree che arbustive non in modo geometrico e lineare ma in modo naturaliforme così da conseguire un effetto di naturalità;
- prevedere, nelle aree comuni e nei parcheggi, l'inserimento di pergolati, per evitare l'effetto isola di calore;
- favorire il corretto deflusso delle acque curare in modo particolare il sistema di drenaggio delle acque e dovrà essere adoperata, laddove possibile, pavimentazione di tipo drenante per tutte le aree comuni e i parcheggi.

Aspetti del Piano Acustico

- dovrà essere prevista, come indicato dalla normativa (Regolamento Regionale n.2/2015 all'art.118), un'area di contiguità, fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). Tali aree devono avere una larghezza tale da consentire un adeguato decadimento del suono, così da evitare il contatto tra aree che differiscono per oltre una classe acustica. Dette aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite, ma delimitano una porzione di territorio nella quale devono essere previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito dei piani di risanamento, per contenere gli effetti del rumore delle classi acustiche.

Tenuto conto che tale situazione è già a conoscenza del Comune si sollecita di approvare in modo celere l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica, se ritenuto necessario, e approvare il Piano di Risanamento Acustico.

- Inoltre, nelle successive fasi di progettazione, finalizzate all'ottenimento dei titoli abilitativi, si raccomanda che:

- il proponente effettui la Valutazione previsionale di impatto acustico del progetto della nuova opera e del traffico indotto, per valutare i possibili impatti acustici sui recettori presenti nell'area, con particolare attenzione per l'eventuale presenza di siti sensibili, nel rispetto della normativa e della classificazione acustica comunale. In presenza di situazioni critiche dovranno essere attuate azioni di mitigazione;
- per gli impatti acustici e in atmosfera nella fase di cantiere si richiama a porre particolare rigore nella messa in atto di tutte le possibili misure di mitigazione, con particolare attenzione ai recettori più vicini;

Altri aspetti

- per l'impianto di illuminazione si deve fare riferimento alla disciplina della L.R. n. 20/2005 e al relativo regolamento regionale di attuazione;
- il nuovo fabbricato dovrà rispondere, ove applicabile, a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 199/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il dimensionamento e la tipologia di sistemi da fonti rinnovabili dovranno soddisfare quanto stabilito dalla normativa vigente sull'utilizzo delle fonti rinnovabili per nuovi edifici (in particolare all'Allegato III alla norma), anche in linea con la strategia regionale, e tenendo conto di quanto previsto dal Piano Regionale Qualità dell'aria (DAL n 286/2022) in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento;

DGR n. 174/2023 "Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile"

Ai fini di acquisire gli elementi di sostenibilità alla variante e di promuovere lo sviluppo sostenibile il Comune di Castel Ritaldi dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile e monitorare in particolare:

- l'obiettivo n. 22 Promuovere e valorizzare il paesaggio;
- l'obiettivo n. 15 Ridurre il consumo di suolo

Viene dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e che nei confronti dei sottoscrittori del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Terni, 18/02/2026

L'istruttore
Graziano Caponi